

Rep. n. 7257

Racc. n.5910

Verbale di consiglio direttivo della

Fondazione "San Biagio-ONLUS"

(deliberazione n. 51 del 30 ottobre 2019)

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta ottobre duemiladiciannove

30 ottobre 2019

in Cavriana (MN), via San Rocco n. 15,

davanti a me dottor **Jacopo Balottin**, **notaio in Goito**, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Mantova, si sono costituiti:

Donelli Maria Gabriella, nata a Cavriana (MN) il 26 febbraio 1946, domiciliata a Cavriana (MN), via Teze n. 34 - codice fiscale DNL MGB 46B66 C406K;

Guidetti Elena, nata a Volta Mantovana (MN) l'1 maggio 1975, domiciliata a Cavriana (MN) via Virgilio n. 2 - codice fiscale GDT LNE 75E41 M125Z;

Zanini Alberto, nato a Cavriana (MN) il 9 marzo 1949, domiciliato a Cavriana (MN), strada Dei Colli n. 2/A, fraz. Campagnolo - codice fiscale ZNN LRT 49C09 C406I;

Vicari Anna Maria, nata a Volta Mantovana (MN) il 13 maggio 1966, domiciliata a Cavriana (MN), via San Rocco n. 1/A - codice fiscale VCR NMR 66E53 M125H;

Orlandini Massimo, nato a Cavriana (MN) il 26 agosto 1959, domiciliato a Cavriana (MN), via Capre n. 12/C - codice fiscale RLN MSM 59M26 C406C;

tutti cittadini italiani.

Io sono certo della identità personale dei comparenti.

In questo luogo e giorno, alle ore quindici e quindici, alla mia presenza, è costituito, per come dichiarano i comparenti, il consiglio di amministrazione della **Fondazione San Biagio - ONLUS**, con sede in Cavriana (MN), via San Rocco n. 15, iscritta nel registro delle persone giuridiche private presso la regione Lombardia al n. 1686, iscritta nel registro delle imprese di Mantova - codice fiscale 81003330206 - partita I.V.A. 01565200209 (R.E.A. 220442), di nazionalità italiana.

La comparente Maria Gabriella Donelli assume la presidenza del consiglio, invitando me notaio a redigere questo verbale. Nessuno si oppone.

Il presidente dichiara di avere personalmente verificato la regolarità di costituzione del consiglio ed accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e, in particolare:

- che il consiglio è stato regolarmente convocato in questi luoghi, giorno e ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Riforma del Terzo settore: adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui alla legge 106/2016 ed al d.lgs. 117/2017;

- che sono presenti:

-- Donelli Maria Gabriella, presidente;

-- Guidetti Elena, consigliere;

REGISTRATO
UFF. TERRITORIALE
DI MANTOVA
il 07/11/2019
N. 13241 Serie 1T
Euro
con MOD. UNICO

-- Zanini Alberto, consigliere;
-- Vicari Anna Maria, consigliere;
-- Orlandini Massimo, consigliere;
- che pertanto il consiglio è regolarmente costituito ed atto a deliberare;
- che è altresì presente Robazzi Adriano, direttore della Fondazione;
Il medesimo presidente,

preMESSo:

- che con D. Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 è stato adottato il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106; con successivo D. Lgs. 3 agosto 2018, n.105, sono state introdotte, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della l. 6 giugno 2016, n. 106, disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- che la Riforma prevedendo all'articolo 102, comma 2, lettera a) del Codice l'abrogazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 29 del d.lgs. n.460/1997, richiede agli enti con qualifica di Onlus di conformarsi al nuovo quadro normativo, attraverso la scelta di permanere all'interno del Terzo settore, in una delle nuove qualifiche soggettive individuate dal Codice; tale processo si persegue attraverso l'adeguamento statutario, con l'adozione delle modifiche relative alla scelta effettuata;
- che l'articolo 101, comma 2 del codice, prevede espressamente che: *"Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria"*;
- che il "D.L. Crescita" (D.L. n. 34/2019), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019, all'art. 43 comma 4-bis, stabilisce: *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma*

3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020.”;

- che il termine di cui sopra riguarda la deliberazione delle modifiche statutarie da parte dell’Organo competente, e non la richiesta di approvazione dell’Autorità Tutoria in conformità al dettato dell’articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000, che può invece essere successiva;

- che con Circolare del Ministero del Lavoro del 27 dicembre 2018, sono state indicate tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

a) norme inderogabili;

b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula "se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente");

c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula "l’atto costitutivo o lo statuto possono..." oppure per la formula "se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono...");

- che, con riguardo specifico al regime transitorio, la disciplina delle Onlus rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore; ossia le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice (e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico);

- che, di conseguenza la Fondazione che possiede la qualifica di Onlus è tenuta ad apportare al proprio statuto, entro il termine del 30 (trenta) giugno 2020 (duemilaventi), le modifiche necessarie per adeguarlo al codice stesso, subordinandone l’efficacia alla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Codice stesso ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo l’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro, con la conseguenza che la disciplina delle ONLUS resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del codice medesimo;

- che il C.d.A. ritiene opportuno acquisire a nuova qualifica di ETS non commerciale, in ragione della coerenza dell’attuale Fondazione con l’assetto fiscale di cui al Titolo X del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare all’art. 79 del medesimo decreto;

- che il C.d.A., dopo ampio ed approfondito esame, ha adottato lo Statuto allegato quale parte integrante del presente provvedimento, recependo le clausole necessarie al fine

dell'adeguamento al Codice con particolare riferimento all'ottenimento della qualifica di ETS non commerciale;

- che il nuovo statuto è sospeso nella sua efficacia fino alla iscrizione dell'Ente nel RUNTS e per il relativo regime transitorio la Fondazione è retta dall'attuale statuto vigente, che mantiene quindi le disposizioni per la qualifica di Onlus di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/1997;

tutto ciò premesso

constata che il consiglio, all'unanimità, con voto espresso oralmente,

delibera:

1) di prendere atto della Riforma del Terzo settore (come sopra descritta) e di esprimere, a fronte di quanto in premessa citato, la volontà di provvedere alla acquisizione della qualifica di ETS non commerciale;

2) di adottare conseguentemente quale nuovo Statuto dell'Ente l'articolato che segue, in adempimento alle prescrizioni obbligatorie al fine dell'ottenimento della qualifica di ETS mediante iscrizione al RUNTS, ed in totale sostituzione dello statuto vigente, **disponendo altresì che la sua efficacia è sospesa fino alla iscrizione dell'Ente nel RUNTS;**

3) di dare mandato al Presidente per porre in essere tutti quegli atti ed eventuali modifiche statutarie che l'Autorità Tutoria e gli Uffici del RUNTS dovessero richiedere, nei loro rispettivi procedimenti;

4) di dare mandato al Presidente per convocare il CdA al fine di procedere ad una eventuale rideterminazione della qualifica soggettiva scelta (ad es. impresa sociale) laddove subentrasero modifiche legislative e/o regolamentari tali mutare i presupposti che hanno portato alla scelta, con particolare riferimento alle disposizioni della Riforma di natura fiscale.

Null'altro essendovi da deliberare il presidente scioglie il consiglio alle ore quindici e quarantacinque.

Si allega, contrassegnato con la lettera "A", il testo dello statuto aggiornato con le modifiche in vigore solo in seguito alla iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si chiede l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. 117/2017.

Io ho letto questo atto (ed il suo allegato) ai comparenti, che - in risposta a mia specifica domanda - lo approvano.

Io stesso ho scritto questo atto, su cinque pagine di due fogli.

Si sottoscrive alle ore quindici e quarantacinque.

Anna Maria Vicari

Elena Guidetti

Orlandini Massimo

Maria Gabriella Donelli

Jacopo Balottin l.s.

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
SAN BIAGIO ONLUS****PREMESSE**

L'istituzione, eretta in Ente Morale per iniziativa della locale Congregazione di Carità con Regio Decreto del 24/11/1927, nasce con lo scopo di provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento degli infermi. Il patrimonio iniziale dell'Ente ammonta a £. 237.000. Inizialmente l'Ente viene gestito dalla Congregazione di Carità, trasformatasi poi nel 1937 in Ente Comunale di Assistenza. Dopo lo scioglimento dell'E.C.A., avvenuto nel 1978, l'Ente assume piena autonomia con un proprio Consiglio.

Dall'1 gennaio 2004, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 1 del 12 febbraio 2003, l'Ente assume la veste giuridica di Fondazione di diritto privato, con la qualifica di Onlus (d.g.r. n. 15302 del 28 novembre 2003).

In conformità al d.lgs. 117/2017, la Fondazione assume la qualifica di ente del terzo settore non commerciale.

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE SAN BIAGIO ETS" con sede legale a Cavriana provincia di Mantova in via San Rocco n. 15.

2. L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Scopi istituzionali

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, espressamente previste nel Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) art. 5 D.lgs. 117/2017);

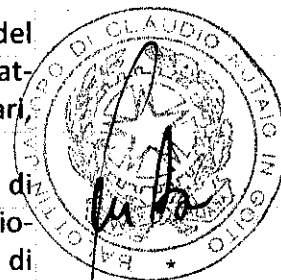
b) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) art. 5 D.lgs. 117/2017);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c) art. 5 D.lgs. 117/2017);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) art. 5 D.lgs. 117/2017);

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera e) art. 5 D.lgs. 117/2017);

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del codice del terzo settore (lettera f) art. 5 D.lgs. 117/2017);



[Handwritten signatures]
Dario Fabella Doner

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata (lettera v) art. 5 D.lgs. 117/2017);

h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z) art. 5 D.lgs. 117/2017).

3. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui al Codice del Terzo Settore.

6. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

7. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

Art. 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione, costituito dai beni mobili ed immobili nonché da rapporti giuridici attivi e passivi, e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti dall'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

Art. 4 - Mezzi finanziari

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui all'art. 2;
- e) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dal Codice del Terzo Settore.

3. La Fondazione provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

[Handwritten signatures]
Dario Fabille Donde
Franco
René Gaudin

4. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi dell'Istituzione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'Organo di Controllo che esercita, nei casi previsti dalla legge, la funzione di Revisore Legale dei Conti.

Art. 6 – Presidente

- 1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i due componenti nominati dal Sindaco del Comune di Cavriana, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.
- 2. Il Vice Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente.

Art. 7 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

2. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Amministrazione,
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
- f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima Seduta immediatamente successiva.

2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente

Art. 8 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, che sono nominati con le seguenti modalità:

- n. 2 (due) nominati dal Sindaco del Comune di Cavriana;
- n. 2 (due) nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, preferibilmente scelti tra personalità con competenze in materia giuridico economica, socio-sanitaria, sociale e sanitaria.
- n. 1 (uno) nominato dai Presidenti delle Associazioni di Volontariato di Cavriana convenzionate con la Fondazione, scelto preferibilmente tra personalità con competenze in materia giuridico economica, socio-sanitaria, sociale e



Handwritten signatures:
Eusebio Gaudenzi, Lorenzo Bellini, Maria Gabriella Donelli.

sanitaria.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente svolgono il loro incarico a titolo onorifico e gratuito, conformemente a quanto previsto dall'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017, e non è deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi.

3. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili,

4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Art. 9 - Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio d' Amministrazione.

3. I membri del Consiglio d' Amministrazione che senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute decadono dalla carica.

4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 11 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è convocato dal Vice Presidente.

4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre membri e con il voto favorevole della maggioranza degli interve-

Amministratore *Presidente* *Vice Presidente* *Consiglieri*
Amministratore *Consiglieri*

nuti.

3. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

4. Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

5. A parità di voti prevale il voto del Presidente;

6. Le modifiche del presente Statuto, dei Regolamenti e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti l'organo d'amministrazione della Fondazione;

7. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

8. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13 - Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. In particolare il Consiglio:

a) predispone e approva il Bilancio consuntivo annuale di esercizio e il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;

b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;

c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della fondazione;

e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;

g) provvede all'assunzione e al licenziamento del personale;

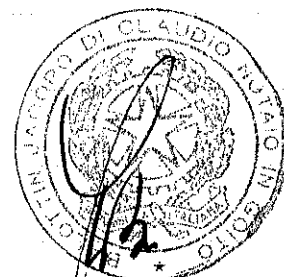
h) approva il conto economico di previsione;

i) documenta nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Art. 14 - Amministrazione — Direttore Segretario

1. L'Ente si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto del Segretario, che in un rapporto di dipendenza funzionale dal Presidente, predispone l'istruttoria dei progetti delle deliberazioni sottoposti al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è Capo del personale ed esercita tutte le funzioni connesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni ed a tale titolo assume in via aggiuntiva la figura professionale di Direttore Amministrativo.



Luigi Maria Vito *Roberto Vito*
Flavia Guadagni *Luigi Maria Vito* *Isabella Bonelli*

Art. 15 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dal Presidente dell'Associazione di categoria U.N.E.B.A. Lombardia tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali; esso esercita anche la revisione legale dei conti.
2. Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
3. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Allo stesso spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Disciplina del personale

1. L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Segretario ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

Art. 17 - Esercizio finanziario

1. La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente.
2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.
4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, benefattori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le ipotesi espressamente previste dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.
5. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare delle attività di natura sanitaria e

Handwritten signatures:
Giovanni Maria Viganò, Roberto Viganò, Maria Fabiana Bonelli, Elena Gaudenzi, Laura Basso

socio-sanitaria.

6. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Libri Fiscali di sua competenza ai sensi di Legge. Le scritture contabili dovranno evidenziare con chiarezza le operazioni di gestione della Fondazione e permettere la redazione del Bilancio d'esercizio.

7. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato della tenuta dei Libri Sociali di sua competenza ai sensi di legge, ovvero del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Art. 18 - Norme sull'estinzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Art. 19 - Norme sulla devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, il Consiglio della fondazione nominerà all'unanimità dei membri uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti, previo positivo e preventivo parere reso ai sensi del Codice del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 20 - Norme generali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile, successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 21 - Norme transitorie

1. La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri enti del terzo settore.

Benigno Lovellor
Benigno Lovellor
Benigno Lovellor
Benigno Lovellor
Benigno Lovellor
Benigno Lovellor

